



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,  
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI  
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Direzione Generale della Sanità Animale e  
dei Farmaci Veterinari


UFFICIO II

**BRUCELLOSI BOVINA E OVICAPRINA IN ITALIA:  
EVOLUZIONE NORMATIVA**

Teramo, 11 ottobre 2012


*Dott. Luigi Ruocco*





# Un po' di storia


- **DPR 320/54**
- **Legge 9 giugno 1964, n. 615**, Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi
- **D.M. 3 giugno 1968**, Piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina
- **D.M. 4 giugno 1968**, Piano nazionale di profilassi della brucellosi ovi-caprina
- **Legge 31 marzo 1976, n. 124**, Rifinanziamento delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e 1 marzo 1972, n. 42, concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e modifiche al DPR 8 febbraio 1954, n.320
- **D.M. 28 marzo 1989**, Obbligo su tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi
- **D.M. 5 febbraio 1991, n. 84**, Regolamento per la bonifica sanitaria degli allevamenti bufalini da brucellosi
- **O.M. 28 giugno 1991**, Obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini allo stato brado dalla brucellosi
- **D.M. 2 luglio 1992, n. 453**, Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini
- **D.M. 27 agosto 1994, n. 651**, Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini
- **D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196**, Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina
- **D.L.vo 19 agosto 2005, n. 193**, Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa la rafforzamento dei controlli sui movimenti ovini e caprini
- **O.M. 14 novembre 2006**
- **O.M. 9 agosto 2012**, Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia



## D.P.R. 320/54


### *Regolamento di Polizia Veterinaria*

- **Art. 1 e 2:** Obbligo denuncia brucellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini e dei suini
- **Art. 5:** Obbligo segnalazione brucellosi all'U.S. e viceversa
- **Artt. da 105 a 112:** Norme speciali




## **Legge 9 giugno 1964, n. 615, *Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi***

- Stabilisce per la prima volta la corresponsione ai proprietari dei capi abbattuti di un'**indennità** variabile in rapporto all'entità del danno subito, a condizione che tutti gli animali infetti siano eliminati ed interamente sostituiti entro il termine massimo di 24 mesi con altri capi sani dello stesso allevamento o provenienti da allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi.
- L'adesione è **volontaria** anche se sono definiti dei casi di obbligatorietà.
- Dispone di attuare il risanamento degli allevamenti dalla brucellosi mediante **piani nazionali** di profilassi approvati con decreto del Ministero della Sanità di concerto con quello dell'Agricoltura e delle Foreste.




## DD.MM. 3 e 4 giugno 1968 *Piani nazionali di profilassi della brucellosi bovina e ovi-caprina*

- I Piani nazionali di profilassi stabiliscono le misure per la protezione degli allevamenti indenni e i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.
- Tra i provvedimenti è, inoltre, previsto l'obbligo della denuncia di cui all'art. 2 del RPV e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di brucellosi evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza di manifestazioni cliniche.



**Legge 31 marzo 1976, n.124**  
**D.M. 5 febbraio 1991, n.84**

- **Legge 31 marzo 1976, n. 124**, *Rifinanziamento delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e 1 marzo 1972, n. 42, concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e modifiche al DPR 8 febbraio 1954, n. 320.*
- **D.M. 5 febbraio 1991 n. 84**, *Regolamento per la bonifica sanitaria degli allevamenti bufalini dalla brucellosi.*  
Specifiche disposizioni di bonifica sanitaria nei confronti della brucellosi bufalina.




**D.M. 28 marzo 1989**  
**O.M. 28 giugno 1991**

- **D.M. 28 marzo 1989**, *Obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi.*

Decreta l'obbligo in tutto il territorio nazionale a partire dal 1 aprile 1989 delle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini e bufalini dalla brucellosi.


- **O.M. 28 giugno 1991**, *Obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini allo stato brado dalla brucellosi.*

Provvede ad estendere tale obbligo agli allevamenti allo stato brado.



**D.M. 27 agosto 1994, n.651**  
**D.M. 2 luglio 1992, n.453**


- **D.M. 27 agosto 1994, n. 651**, *Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini*
- **D.M. 2 luglio 1992, n. 453**, *Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini*



D.M. 27 agosto 1994, n.651  
D.M. 2 luglio 1992, n.453

## Obiettivi


Entrambi i decreti stabiliscono le misure sanitarie da applicare agli allevamenti di bovini, bufalini ed ovi-caprini dell'intero territorio nazionale per conseguire l'eradicazione della brucellosi.



D.M. 27 agosto 1994, n.651  
D.M. 2 luglio 1992, n.453

## Obblighi

- Obbligatorietà su tutto il territorio nazionale.
- Identificazione e registrazione di tutti gli allevamenti e di tutti i capi.
- Per bovini e bufali controllo di tutti i capi di età > 12 mesi ad eccezione degli allevamenti destinati esclusivamente all'ingrasso per i quali sono stabiliti specifici piani di sorveglianza.
- Per gli ovi-caprini controllo di tutti i capi di età > 6 mesi.
- In tali allevamenti possono essere introdotti solo capi provenienti da allevamenti U.I.
- Gli allevatori devono comunicare tutti i dati aziendali alle ASL presso le quali esiste un elenco completo degli allevamenti.




**D.M. 27 agosto 1994, n.651**

**D.M. 2 luglio 1992, n.453**

## **Identificazione degli animali ed esecuzione delle prove diagnostiche**


- Codice identificativo degli allevamenti e dei capi riportati nelle schede di stalla = Mod. 2/33  
(DPR 317/96 - DPR 437/2000 - Reg. CE 1760/2000 e s.m. e i. - D.M. 31 gennaio 2002 e s.m. e i. - Reg. CE 21/2004 e s.m. e i.)
- Prove diagnostiche ufficiali: SAR e FdC  
Nelle Regioni U.I. per i bovini si ricorre al test ELISA su latte di massa (D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)



D.M. 27 agosto 1994, n.651  
D.M. 2 luglio 1992, n.453

## Animali sospetti, animali ed allevamenti infetti

- Un bovino è considerato sospetto di infezione brucellare quando manifesta segni clinici riferibili alla malattia o quando presenta positività alla SAR e negatività alla FdC.
- Un animale è dichiarato infetto in caso di isolamento di *Brucella spp.* o quando risulta positivo alla FdC. In caso di focolaio anche in caso di SAR positiva.
- Un allevamento è considerato infetto quando uno o più animali sono dichiarati infetti.




**D.M. 27 agosto 1994, n.651**

**D.M. 2 luglio 1992, n.453**

### **Provvedimenti per gli animali e gli allevamenti infetti**

- Asportazione di un lembo auricolare a forma di T
- Isolamento e obbligo di macellazione degli infetti entro 30 gg. con invio sotto vincolo sanitario in macelli della stessa provincia o di altre province della stessa Regione previa autorizzazione
- Censimento di tutti gli animali presenti
- Accurata indagine epidemiologica
- Divieto di movimentazione salvo che per la macellazione immediata
- Segnalazione al servizio di igiene pubblica
- Divieto di monta
- Disposizioni per la mungitura e per il latte
- Allevamento in isolamento dei vitelli nati da madri infette con divieto di riproduzione
- Accertamento sierologico dei cani presenti nell'allevamento
- Disinfezione entro 7 gg. dall'eliminazione dei capi infetti sotto controllo ufficiale



**D.M. 27 agosto 1994, n.651**  
**D.M. 2 luglio 1992, n.453**

## Ricontrolli e ripopolamento

- **D.M. 27 agosto 1994, n. 651**

1° prova negativa 42 giorni dopo abbattimento infetti


2° prova negativa 42 giorni dopo 1° prova > ripopolamento

3° prova negativa 4-8 mesi dopo 2° prova > U.I.

- **D.M. 2 luglio 1992, n. 453**

1° prova negativa 42 giorni dopo abbattimento infetti > ripopolamento

2° prova negativa 3 mesi dopo 1° prova > U.I.




**D.M. 27 agosto 1994, n. 651**  
**D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196**

## **Azienda bovina ufficialmente indenne da brucellosi**

- Tutti i bovini sono esenti da manifestazioni cliniche di brucellosi da almeno **sei mesi**.
- Non vi sono bovini vaccinati contro la brucellosi, salvo che non si tratti di femmine vaccinate da almeno **tre anni**.

Tutti gli animali di età superiore a dodici mesi:


- Hanno presentato esito negativo a **due prove sierologiche** ufficiali praticate ad un intervallo non inferiore a **quattro mesi** e non superiore a **otto mesi** e sono controllati **ogni anno** con due prove sierologiche ufficiali praticate ad un intervallo non inferiore a **tre mesi** e non superiore a **sei mesi** (D.M. 27 agosto 1994, n. 651).
- Sono stati sottoposti, con esito negativo, a **due prove sierologiche** praticate ad un intervallo superiore a **tre mesi** e inferiore a **dodici mesi** o da tre prove su campioni di latte, effettuate a tre mesi di intervallo e seguite, non meno di sei settimane dopo da una prova sierologica (D. L. vo. 22 maggio 1999, n. 196).



## D.M. 2 luglio 1992, n.453

### Azienda ovi-caprina ufficialmente indenne da brucellosi


- Tutti gli animali delle specie sensibili sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno 12 mesi.
- Non sono presenti animali vaccinati contro la brucellosi, tranne qualora si tratti di animali che sono vaccinati da almeno 2 anni con il vaccino Rev. 1 o qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura adottata in sede comunitaria.
- Sono state praticate due prove sierologiche a distanza di 6 mesi una dall'altra su tutti gli ovini e i caprini dell'allevamento di età superiore a 6 mesi al momento della prova, con esito negativo.
- Al termine delle prove sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'allevamento o che provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi.



## D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196

### Stato membro o regione di uno Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi


- Da almeno tre anni non si è verificato alcun caso di aborto dovuto alla brucellosi e non è stato isolato alcun batterio *B. abortus* e almeno il **99,8%** degli allevamenti ha ottenuto la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi ogni anno negli ultimi **5 anni**.
- Esiste un sistema di identificazione che consente di identificare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, ai sensi del Reg. CE 1760/2000.
- I casi di aborto sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine da parte dell'autorità competente.



## D.L.vo 19 agosto 2005, n. 193


### Stato membro o regione di uno Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi

- Il 99,8% delle aziende ovine o caprine sono ufficialmente indenni da brucellosi.
- La brucellosi ovina o caprina è sottoposta a denuncia obbligatoria da almeno 5 anni.
- Nessun caso di brucellosi ovina o caprina è stato ufficialmente confermato da almeno 5 anni.
- La vaccinazione è proibita da almeno 3 anni.




## Disposizioni particolari

- In caso di presenza di animali infetti di altra specie vanno adottati opportuni provvedimenti.
- Disposizioni particolari per le stalle dei commercianti (spazi separati, personale e attrezzature specifici, etc.).
- Registro di carico e scarico per i commercianti.
- Gli allevatori che non collaborano all'esecuzione dei piani di eradicazione non possono accedere a qualsiasi forma di contribuzione comprese quelle di natura comunitaria né commercializzare i prodotti lattiero caseari per l'alimentazione umana.




## Indennità di abbattimento

- Domanda entro 60 giorni dall'ultimo abbattimento previa consegna dei relativi certificati (Mod. 9/33).
- Possibilità di abbattere anche i capi negativi.
- Rimborso degli indennizzi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
- Ogni anno con decreto ministeriale viene stabilita l'entità dell'indennizzo da corrispondere agli allevatori a seconda della categoria, dell'iscrizione o meno ai libri genealogici e dell'eventualità o meno che sia prevista la distruzione dell'intero animale.



## O.M. 9 agosto 2012

- Si applica alle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
- Identificazione con bolo endoruminale degli animali presenti all'interno degli allevamenti positivi, degli animali vaccinati e degli animali destinati alla transumanza.
- Obbligo di utilizzo del sistema informativo SANAN e possibilità di introdurre il modello 4 elettronico (attualmente già utilizzato in Sicilia).
- Obbligo di macellazione positivi entro 15 gg., ordinato dalla ASL e non più dal Sindaco.
- Specifiche misure per il controllo delle stalle di sosta.
- Pagamento degli indennizzi all'allevatore entro 90 gg. dalla data di abbattimento previa verifica da parte della ASL della macellazione degli animali direttamente in BDN .
- Notifica, insieme alle indagini epidemiologiche, dei focolai di malattia nel sistema informatico SIMAN.
- Autorizzazione alla transumanza da parte della ASL tramite la BDN solo per allevamenti ufficialmente indenni.
- Sanzioni.




# Brucellosi bovina

*Province U.I. (dec. 2012/204/UE del 19-04-2012)*



In Italia:

- Regione Abruzzo: provincia di Pescara,
- Provincia di Bolzano,
- Regione Emilia-Romagna,
- Regione Friuli-Venezia Giulia,
- Regione Lazio: province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo,
- Regione Liguria: province di Imperia e Savona,
- Regione Lombardia,
- Regione Marche,
- Regione Molise: provincia di Campobasso,
- Regione Piemonte,
- Regione Puglia: provincia di Brindisi,
- Regione Sardegna,
- Regione Toscana,
- Provincia di Trento,
- Regione Umbria,
- Regione Valle d'Aosta,
- Regione Veneto.



# Brucellosi ovi-caprina

*Province U.I. (dec 2011/277/UE del 10/05/2011)*




Province U.I.



«In Italia:

- Regione Abruzzo: provincia di Pescara
- Provincia di Bolzano
- Regione Emilia-Romagna
- Regione Friuli-Venezia Giulia
- Regione Lazio: province di Latina, Rieti, Roma, Viterbo
- Regione Liguria: provincia di Savona
- Regione Lombardia
- Regione Marche
- Regione Molise
- Regione Piemonte
- Regione Sardegna
- Regione Toscana
- Provincia di Trento



## Prospettive future e riassetto normativo

- Armonizzazione della normativa nazionale vigente (D.M. 651/1994) con la normativa di derivazione comunitaria (D.L.vo 196/1999) recuperando gli aspetti più qualificanti dell'O.M. 09/08/2012.
- Modulazione delle attività del piano sulla base del livello di prevalenza e del rischio epidemiologico di province non U.I., province che hanno raggiunto i requisiti U.I. e province già dichiarate U.I.
- Regolamentazione del ruolo del Centro di referenza anche in relazione agli altri laboratori degli II.ZZ.SS.
- Gestione casi dubbi.
- Standardizzazione di procedure per il controllo della transumanza, per la disinfezione degli allevamenti e per la sorveglianza degli allevamenti da carne e degli animali selvatici, etc.
- Procedure indennizzi, problematica armonizzazione prove e protocolli diagnostici, produzione reagenti e vaccini
- Revisione e informatizzazione procedure amministrative.

**Grazie per l'attenzione!**

Contatti  
[l.ruocco@sanita.it](mailto:l.ruocco@sanita.it)